

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio
Comunale**
f.to Rag. Rocco Assante di Cupillo

Il Segretario Generale
f.to **D.ssa Giulia Di Matteo**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata con il n...1167.....all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 03.10.2013.....al **18.10.2013**..... ai sensi e per gli effetti dell'art.124 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Monte di Procida, li 03.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Giulia Di Matteo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 co.3° del D.Lgs.18.08.2000 n.267, in data.....

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

.....

Si attesta che il presente atto è copia conforme all'originale.

Monte di Procida, li _____

Il Responsabile del Servizio Segreteria



**COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PROVINCIA DI NAPOLI**

**COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 25 del 16/09/2013**

OGGETTO: Tariffe del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Approvazione.

L'anno **duemilatredici** il giorno **sedici** del mese di **settembre** alle **ore 19,30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio in data **12 e 13/09/2013** prot. n. **11603 e 11650**, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica d'urgenza, di prima convocazione.

Presiede la seduta il rag. Rocco Assante di Cupillo – Presidente del Consiglio Comunale

Presenti il Sindaco e n. 13 Consiglieri

come segue:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Pre-Senti	As-senti	n. d'ord	Cognome e Nome	Pre-senti	As-senti
1	Iannuzzi Francesco Paolo	X		9	Scotti Nunzia	X	
2	Scotto di Carlo Domenico	X		10	Scotto Lavina Andrea	X	
3	Nigro Nunzia	X		11	Capuano Salvatore	X	
4	Assante di Cupillo Rocco	X		12	Prodigio Ettore	X	
5	Anzalone Nicola	X		13	Coppola Leonardo	X	
6	Lucci Vincenzo	X		14	Scotto di Santolo Vincenzo		X
7	Scotto di Frega Paolo	X		15	Coppola Teresa		X
8	Pugliese Raimondo		X	16	Carannante Antonio	X	
				17	Pugliese Giuseppe	X	

Giustificano l'assenza i Sigg. Consiglieri:

Assiste il Segretario Comunale, D.ssa Giulia Di Matteo, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);

RILEVATO che ai sensi del comma 46, del predetto articolo, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, pur sopravvivendo il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

PRESO ATTO che a far data dal 1° gennaio 2013 nel Comune di Monte di Procida verrà soppressa la Tassa Smaltimento rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. 507/93;

CONSIDERATO che il tributo suddetto dovrà consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

PRESO ATTO che l'obbligazione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Monte di Procida, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche;

ATTESO che soggetto passivo è individuato in chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

VISTE le disposizioni previste per particolari applicazioni del tributo, nonché le specifiche esclusioni dettate dal richiamato articolo 14, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;

ATTESO che le modalità per l'elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che oltre alle tariffe come sopra determinate la tassazione prevede anche l'applicazione di una maggiorazione nella misura di euro 0,30 per ogni metro quadrato imponibile, con facoltà di portare tale misura ad euro 0,40 mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale, con cui è possibile graduarla in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato, e che per il solo anno 2013 detta maggiorazione non potrà essere aumentata e sarà riservata allo Stato;

PRESO ATTO che i costi per la determinazione della copertura sono stati acquisiti dal piano finanziario redatto dal Responsabile del Servizio Igiene Urbana;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. n. 158/99;

VISTE le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa dei coefficienti, individuati in diversa misura a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

EVIDENZIATO che la tariffa è articolata e calcolata secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R., così come analiticamente indicato nell'allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RIMARCATO che alle tariffe così determinate deve essere aggiunta la maggiorazione di cui al comma 13, dell'articolo 14, istitutivo della TARES, come sopra specificato;

ATTESO che è vigente in materia il D.L. 1/2013, conv. in L. n. 11 del 1 febbraio 2013, art. 1, comma 1: "Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2013";

VISTO l'art. 10, comma 2 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito in legge 64/2013 che prevede per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

- che la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;

VISTO l'articolo 5 del Decreto legge 30 agosto 2013 n. 102;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/DF del 9.09.2013 con la quale si giustifica un'eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della Tares, fermo restando l'obbligo di versamento della maggiorazione nell'anno 2013 e fermo restando l'accertamento contabile nell'esercizio 2013;

RITENUTO dover stabilire, per il primo anno d'imposta 2013, il versamento della TARES in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 16 novembre 2013 rata comprensiva dell'importo della maggiorazione, 16 gennaio 2014 e 16 marzo 2014. L'eventuale pagamento in un'unica soluzione potrà essere effettuato entro il 16 novembre 2013;

RAMMENTATO che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RIMARCATO che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

VISTO l'allegato alla presente deliberazione che riporta le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che si intende applicare per il 2013, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARES;

VISTO l' art. 1, comma 169 della legge 296/2006;

ACQUISITI i pareri richiesti ed espressi, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTO altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

con voti favorevoli 11, espressi per alzata di mano e con l'astensione dei consiglieri Antonio Carannante, Leonardo Coppola e Giuseppe Pugliese

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegata proposta di approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) da applicare nell'anno 2013, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di prendere atto che, ai fini del redigendo bilancio di esercizio, è ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- 4) di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
- 5) di stabilire, per il primo anno d'imposta 2013, il versamento della TARES in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 16 novembre 2013 rata comprensiva dell'importo della maggiorazione, 16 gennaio 2014 e 16 marzo 2014. L'eventuale pagamento in un'unica soluzione potrà essere effettuato entro il 16 novembre 2013;
- 6) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;
- 7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 8) Di disporre il deposito della presente deliberazione agli atti del Consiglio Comunale nel fascicolo relativo all'approvazione del bilancio di previsione.

Di dichiarare la presente, con voti favorevoli 11, espressi per alzata di mano e con l'astensione dei consiglieri Antonio Carannante, Leonardo Coppola e Giuseppe Pugliese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma IV, del D. Lgs. 267/00.

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

DATI DI BASE

abitanti al 31/12/2012 n. 13.297

COSTI PREVISTI PER L'ANNO 2013

TOTALE €2.113.593,51

Di cui:

COSTI FISSI €1.232.025,48

COSTI VARIABILI € 881.568,03

Criteri di ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche:

quota fissa	COSTO		
utenze domestiche	81,17%	€1.000.035,08	(ΣTF_{ud})
utenze non domestiche	18,83%	€ 231.990,40	(ΣTF_{und})

quota variabile	qta/anno (kg)	ripart. %
totale rifiuto solido urbano nell'anno 2012 (dal MUD)	5.179.350	100,00%
totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche (Q_{ud})	4.145.283	80,03%
totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non domestiche (Q_{und})	1.034.067	19,97%

Ne consegue la seguente ripartizione dei costi variabili:

COSTO			
utenze domestiche	80,03%	€705.561,29	(ΣTV_{ud})
utenze non domestiche	19,97 %	€176.006,74	(ΣTV_{und})

2 CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

Calcolo della quota unitaria

1.a	superficie totale delle utenze domestiche con 1 componente	92.700,00	mq
1.b	superficie totale delle utenze domestiche con 2 componenti	94.553,00	mq
1.c	superficie totale delle utenze domestiche con 3 componenti	97.761,00	mq
1.d	superficie totale delle utenze domestiche con 4 componenti	113.440,00	mq
1.e	superficie totale delle utenze domestiche con 5 componenti	41.253,00	mq
1.f	superficie totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti	20.288,00	mq

Nota: la superficie totale relativa ad utenze con utilizzo non continuativo è stata sommata nel valore relativo a n. 1 componenti (1.a) come da regolamento approvato.

Tabella 1.a	coefficienti di calcolo	Ka	
	per famiglie con 1 componente del nucleo familiare	0,81	1
	per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare	0,94	2
	per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare	1,02	3
	per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare	1,09	4
	per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare	1,10	5
	per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare	1,06	6

Tariffa unitaria in E/mq:

$$Quf = \sum TF_{ud} (1.a * Ka(1) + 1.b * Ka(2) + 1.c * Ka(3) + 1.d * Ka(4) + 1.e * Ka(5) + 1.f * Ka(6)) \quad 2,20 \quad \text{€}/mq$$

Tabella della quota fissa della tariffa per ogni fascia di utenza domestica di seguito indicata.

	Quf*Ka(n)
per famiglie con 1 componente del nucleo familiare	€ 1,78
per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare	€ 2,07
per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare	€ 2,25
per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare	€ 2,40
per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare	€ 2,42
per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare	€ 2,33

Il totale in E/mq da addebitare al singolo contribuente viene calcolato moltiplicando la superficie occupata (in mq) per la corrispondente tariffa unitaria.

4 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

Calcolo della quota unitaria

3.a	numero totale delle utenze domestiche con 1 componente	989
3.b	numero totale delle utenze domestiche con 2 componenti	926
3.c	numero totale delle utenze domestiche con 3 componenti	941
3.d	numero totale delle utenze domestiche con 4 componenti	1.081
3.e	numero totale delle utenze domestiche con 5 componenti	385
3.f	numero totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti	179

Nota: Il numero di utenze con utilizzo non continuativo è stato sommato nel valore relativo a n. 1 componenti come da regolamento approvato.

Tabella 2 coefficienti per l'attribuzione parte variabile tariffa Kb utenze domestiche	Kb			scelto
	min	max	med	
famiglie con 1 componente il nucleo familiare	0,60	1,00	0,80	0,60
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare	1,40	1,80	1,60	1,40
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare	1,80	2,30	2,05	1,80
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare	2,20	3,00	2,60	2,20
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare	2,90	3,60	3,25	2,90
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare	3,40	4,10	3,75	3,40

Sulla base dei dati delle precedenti tabelle viene calcolata la produzione unitaria:

$$Q_{ud} = Q_{tud} / (3.a * Kb(1) + 3.b * Kb(2) + 3.c * Kb(3) + 3.d * Kb(4) + 3.e * Kb(5) + 3.f * Kb(6))$$

Costo unitario (**Cu**) come rapporto fra il costo variabile totale e la quantità totale di rifiuto attribuiti alle utenze domestiche:

$$Cu = \Sigma TV_{ud} / Q_{tud} \quad \mathbf{0,170208 \text{ €/Kg}}$$

Quota variabile da attribuire ad ogni fascia di utenza domestica (moltiplicando Q_{ud} per Cu parametrati coi coefficienti specifici di fascia di utenza):

famiglie con 1 componente il nucleo familiare	55,07	€/anno
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare	128,50	€/anno
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare	165,22	€/anno
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare	201,93	€/anno
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare	266,18	€/anno
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare	312,08	€/anno

5 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

Calcolo della quota variabile unitaria (**Cu**) per utenze non domestiche in E/kg (si ottiene dal rapporto fra il totale dei costi variabili e il totale di rifiuto attribuiti alle utenze non domestiche):

$$Cu = \Sigma TV_{und} / Q_{tund} \quad 0,170208 \text{ €/kg}$$

Quota variabile unitaria da attribuire ad ogni categoria di utenza non domestica (ottenuta parametrando la quota variabile unitaria sopra calcolata mediante il corrispondente coefficiente scelto nella tabella 4a):

5.A

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,94	€/mq
2	Cinematografi e teatri	0,70	€/mq
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,66	€/mq
4	Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi	1,11	€/mq
5	Stabilimenti balneari	0,89	€/mq
6	Esposizioni. Autosaloni	0,86	€/mq
7	Alberghi con ristorante	2,12	€/mq
8	Alberghi senza ristorante	1,62	€/mq
9	Case di cura e riposo	1,64	€/mq
10	Ospedali	2,14	€/mq
11	Uffici, agenzie e studi professionali	1,75	€/mq
12	Banche ed istituti di credito	1,18	€/mq
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,69	€/mq
14	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	2,25	€/mq
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,36	€/mq
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,50	€/mq
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,25	€/mq
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,55	€/mq
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,06	€/mq
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,40	€/mq
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,38	€/mq
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,47	€/mq
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,48	€/mq
24	Bar, caffè, pasticceria	6,47	€/mq
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,66	€/mq
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,67	€/mq
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,73	€/mq
28	Ipermercati di generi misti	4,08	€/mq
29	Banchi di mercato genere alimentari	12,35	€/mq
30	Discoteche, night club	2,86	€/mq

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove si svolge l'attività produttiva (in mq).

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Si riporta estratto Regolamento Comunale:

Art. 24

Riduzioni ed agevolazioni

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
 - a. per le utenze domestiche relative ad abitazioni con un unico occupante ed ad abitazioni in cui non sono presenti soggetti residenti la riduzione è da ritenersi già applicata adottando i coefficienti stabiliti per i nuclei con un solo componente;
 - b. del 30 per cento per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - c. del 30 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - d. del 40 per cento per i fabbricati situati in zone nelle quali non è effettuata la raccolta dei rifiuti;
 - e. le riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche, fino all'approvazione di un metodo di rilevazione puntuale dei rifiuti conferiti presso l'isola ecologica per singola utenza, e previa ponderazione dei costi connessi alla sua attuazione, sono assicurate in forma generalizzata ed indiretta, mediante la detrazione dal costo da coprire con i proventi della tassa, delle entrate derivate dalla cessione dei materiali destinati al riciclo.
 - f. per le utenze non domestiche è applicato alla quota variabile della tariffa un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri, con apposita istanza documentata, di aver avviato al recupero.

Art. 25

Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, vengono introdotte le seguenti esenzioni:
 - a. Locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
 - b. Locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
 - c. Abitazioni occupate da pensionati il cui reddito complessivo familiare non superi l'importo annuo della pensione massima percepibile con l'attribuzione della maggiorazione sociale, che per l'anno 2012 è stato pari ad euro 8.020,61, ed a condizione che i componenti del nucleo familiare non devono possedere altri immobili al di fuori dell'abitazione per cui si chiede l'esenzione.

Ai fini del calcolo del limite reddituale vanno considerati tutti i redditi rilevanti ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale.

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal bimestre successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.

L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dall'anno successivo a quello in cui sono venute a meno le suddette condizioni.

RIEPILOGO

Costi di gestione del ciclo dei rifiuti lordo di competenza amministrazione comunale	2.038.869,40	
Proventi cessione dei prodotti della raccolta differenziata	-84.234,28	
Contributo raccolta e smaltimento rifiuti istituzioni scolastiche	-8.433,61	
Costi di gestione del ciclo dei rifiuti netto di competenza amministrazione comunale	1.946.201,51	
Costi di gestione del ciclo dei rifiuti di competenza amministrazione provinciale	167.392,00	
Costo da coprire da Piano Finanziario	2.113.593,51	
Gettito TARES a copertura costo amministrazione comunale		1.946.201,51
Gettito TARES a copertura costo amministrazione provinciale		167.392,00
Totale entrata a copertura costo		2.113.593,51
Gettito tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (5%)		105.679,68
Gettito maggiorazione € 0,30 x mq (per l'anno 2013 di competenza statale)		153.997,50